

**LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 8-04-1995
REGIONE LOMBARDIA**

**Modifica della lr 20 febbraio 1989, n. 6 << Norme sull'
eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni
tecniche di attuazione >> e successive modificazioni
ed integrazioni.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 15
del 11 aprile 1995
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 11 aprile 1995

Indice:

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:*

ARTICOLO 1

(Sostituzione dell' art. 34- bis della lr 20 febbraio 1989,
n. 6)

1. L' art. 34- bis della lr 20 febbraio 1989, n. 6, aggiunto
dalla legge 22 dicembre 1989, n. 76, è così sostituito:
<< Art. 34- bis

(Interventi della regione)

1. La giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca
e la sperimentazione nel settore dell' abbattimento delle
barriere architettoniche e localizzative, realizza interventi
pilota su edifici e strutture pubbliche approvati
dalla stessa giunta regionale, dando priorità agli edifici
destinati a sedi municipali ed attività scolastiche.

2. Gli interventi di cui al precedente primo comma
sono progettati, affidati e diretti dal Settore Lavori Pubblici
ed Edilizia Residenziale della giunta regionale, che
può avvalersi della consulenza degli esperti indicati nella
lettera f), primo comma, del precedente art. 7.

3. Ulteriori interventi possono essere del pari realizzati
dalla regione previa presentazione dei relativi progetti
da parte degli enti pubblici interessati e previa selezione
secondo criteri stabiliti dalla giunta regionale con
la consulenza degli esperti indicati nella lett f), primo
comma, del precedente art. 7, dando priorità ai progetti
esecutivi.

4. Nel caso di cui al precedente terzo comma la giunta
regionale, d' intesa con l' ente interessato, si avvale delle
strutture tecnico - amministrative dell' ente stesso per
quanto riguarda l' espletamento delle procedure d' appalto
e la direzione lavori, intendendosi a carico diretto della
regione le spese per le sole opere da eseguire entro gli

importi previsti nel progetto selezionato, con l' esclusione di quelle relative alla progettazione e direzione lavori.

5. A tal fine l' ente interessato trasmette alla giunta regionale, Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Residenziale, gli esiti della gara d' appalto per l' assunzione dell' impegno di spesa nei confronti dell' aggiudicatario >>.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 8 aprile 1995

(Approvata dal consiglio regionale, nella seduta del 22 febbraio 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 30 marzo 1995, prot n 21802/ 981)